



ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 23/02/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE: PRIMI PROVVEDIMENTI PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS

IL SINDACO

Viste le notizie sulla diffusione della patologia definita “Coronavirus COVID – 19” nel territorio della Regione Lombardia;

Visto l’art. 32 della L. 23.12.1978 n. 833, l’art. 117 del D. lgs 31.3.1998, n. 112, nonché l’art. 50, commi 5 e 6, del D. Lgs 267/2000;

Visto il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22.2.2020;

Valutato l’art. 2 del succitato provvedimento per il quale “*Anche al di fuori dei casi dei cui all’art. 1, comma 1°, l’Autorità competente ha la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione di COVID19, impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto che il bene della salute dei Cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile (art. 32 Cost);*

Considerata la posizione logistica del Comune di Galliate, confinante con la Provincia di Milano ove sono stati accertati casi di infezione del COVID19;

Considerato che il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, con un comunicato stampa in data odierna, ha anticipato un’ordinanza volta alla chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado coordinata a quella già emessa dal Presidente della Regione Lombardia insieme al Ministro della Salute Roberto Speranza e precisamente relativa alla sospensione dei servizi educativi (asilo nido comunale e privati), dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado;

Rilevato che l’Ordinanza Sindacale deve ritenersi cedevole in ogni caso rispetto all’adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o ad altri successivi decreti o specifiche ordinanze regionali.

Ritenuto di dover ricorrere nella circostanza al potere contingibile ed urgente, configurandosi la necessità di porre rimedio ad una situazione di natura straordinaria, a tutela della salute dei cittadini, in via del tutto precauzionale;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, su tutto il territorio del Comune di Galliate, con decorrenza da lunedì 23 febbraio 2020 e fino a domenica 1° marzo 2020 compresi:

- la sospensione delle attività didattiche dei servizi educativi dell'infanzia (asilo nido comunale e privati) e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche;
- la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in un luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico e sportivo, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
- la sospensione dei servizi di apertura al pubblico della Biblioteca e del Castello Visconteo Sforzesco e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, nonché l'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero e gratuito a tali istituti e luoghi.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa alla Prefettura e alla Questura di Novara e alla stazione dei Carabinieri di Galliate.

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio del Comune di Galliate per la massima conoscenza alla popolazione.

DEMANDA

Alla Polizia Municipale di Galliate di far rispettare le previsioni della presente ordinanza.

INFORMA

In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, all'irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria e si procederà con l'esecuzione d'ufficio ai sensi di legge.

AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta

notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n° 1199.

Galliate, 23 Febbraio 2020

IL SINDACO
CLAUDIANO DI CAPRIO

Attestazione ex articolo 3 D.Lgs. 12.2.1993.n.39

Documento prodotto con sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate – Settore Polizia Municipale – Responsabile del procedimento – Angelo Falcone

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DI CAPRIO CLAUDIANO;1;13432880